



SCADENZE FEBBRAIO 2026

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
9.2.2026	Presentazione domande per il "bonus pubblicità"	Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva: • relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche <i>on line</i>, effettuati nell'anno 2025; • al fine di beneficiare del credito d'imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che superino almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno 2024. Non rileva l'ordine temporale di presentazione.
15.2.2026	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di gennaio 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di gennaio 2026. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.2.2026	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di gennaio 2026; • versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l'importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.2.2026	Versamento IVA quarto trimestre 2025	I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "speciale" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono: • liquidare l'IVA relativa al trimestre ottobre-dicembre 2025; • versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi, al netto dell'eventuale acconto.
16.2.2026	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio 2026; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gennaio 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare delle ritenute operate non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.2.2026	Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR	I datori di lavoro sostituti d'imposta devono versare il saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2025. È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell'anticipo della tassazione del TFR.
16.2.2026	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026. I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono: • applicarla in relazione all'intero anno 2026; • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
16.2.2026	Contributi INPS artigiani e commercianti	I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre ottobre-dicembre 2025. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).
16.2.2026	Premi INAIL	Presentazione telematica all'INAIL delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2026. Versamento in autoliquidazione 2025/2026 dei premi INAIL: • in unica soluzione; • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, della prima delle previste 4 rate, senza maggiorazione di interessi.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.2.2026	Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori	Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore "RAM spa", entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al sesto periodo di incentivazione: • per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148; • mediante posta elettronica certificata all'indirizzo <i>ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it</i>. Rileva l'ordine cronologico di presentazione.
23.2.2026	Presentazione domande credito d'imposta funzionamento sale cinematografiche	Le imprese che gestiscono sale cinematografiche devono presentare al Ministero della Cultura, entro le ore 23.59, la domanda: • per richiedere il credito d'imposta relativo ai costi di funzionamento delle sale inerenti all'anno 2024; • tramite la piattaforma DGCOL disponibile all'indirizzo http://doc.cultura.gov.it/. La domanda va presentata anche da parte delle imprese che l'avevano già presentata nell'ambito della sessione ricognitiva svoltasi dal 5.5.2025 al 6.6.2025. Rileva l'ordine cronologico di presentazione.
25.2.2026	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di gennaio 2026, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di gennaio 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi al mese di gennaio 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRA-STAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
28.2.2026	Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commercianti	Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fiscale forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all'INPS, in via telematica, l'apposita dichiarazione per fruire per il 2026 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2025. In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del regime agevolato per il 2025, l'agevolazione si applicherà anche nel 2026: • ove permangano i requisiti; • salvo espressa rinuncia del beneficiario.
28.2.2026	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di gennaio 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati: • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
28.2.2026	Credito d'imposta per la promozione della musica	Le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo devono presentare le domande di concessione del credito d'imposta per la promozione della musica: • al Ministero della Cultura, in via telematica, tramite la piattaforma DGCOL disponibile al link https://doc.cultura.gov.it; • in relazione ai costi sostenuti per le opere distribuite o commercializzate nell'anno 2025.
28.2.2026	Comunicazioni di completamento per il credito d'imposta investimenti 5.0	Le imprese che hanno presentato istanze ammissibili al credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024, ma in data successiva al 6.11.2025 di esaurimento delle risorse disponibili, devono inviare: • la comunicazione di completamento del progetto di innovazione; • tramite la piattaforma informatica del GSE;



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		al fine di accedere al credito d'imposta qualora si verifichino future disponibilità finanziarie.
2.3.2026	Variazione richiesta di rimborso in compensazione	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRES "solari" possono presentare i modelli integrativi REDDITI 2025 e IRAP 2025, al fine di modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta in opzione per la compensazione del credito.
2.3.2026	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate: - i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre ottobre-dicembre 2025; - in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. La comunicazione in esame può non essere presentata se, entro lo stesso termine, viene presentata la dichiarazione annuale IVA relativa al 2025 (modello IVA 2026).
2.3.2026	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2025. L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".
2.3.2026	Trasmissione dati forniture documenti fiscali	Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i soggetti autorizzati alla rivendita devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate: - i dati relativi alla fornitura di documenti fiscali, con riferimento all'anno 2025; - direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
2.3.2026	Premi INAIL	Presentazione telematica all'INAIL delle dichiarazioni delle retribuzioni, in relazione all'autoliquidazione dei premi dovuti a saldo per il 2025 e in acconto per il 2026.
2.3.2026	Registrazione cumulativa contratti di affitto terreni	I soggetti che, nel 2025, hanno stipulato contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati tra le stesse parti, devono:



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		• effettuare la loro registrazione cumulativa; • versare la relativa imposta.
2.3.2026	Dichiarazione imposta di bollo virtuale intermediari finanziari	Le banche, le Poste, le SIM, le SGR, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari, autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell'anno 2025, al fine di: • liquidare l'imposta di bollo dovuta a saldo per l'anno 2025; • procedere alla liquidazione provvisoria dell'imposta di bollo dovuta per l'anno 2026. La presentazione della dichiarazione deve avvenire: • utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; • esclusivamente mediante trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario. Il termine per il versamento della prima rata bimestrale è stabilito al 30.4.2026.
2.3.2026	Comunicazione rapporti finanziari	Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria: • dei dati relativi ai rapporti finanziari intrattenuti, in relazione all'anno 2025; • mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati).
2.3.2026	Regolarizzazione secondo o unico acconto 2025	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l'anno 2025, la cui scadenza del termine era l'1.12.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta del-1,39%, oltre agli interessi legali.
2.3.2026	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di febbraio 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di febbraio 2026. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI". Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.